

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 30/03/2018

n. 8055

Classificazioni: AZIENDA - Cessione di contratti, crediti e debiti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide	-	Presidente	-
Dott. SESTINI Danilo	-	Consigliere	-
Dott. SCODITTI Enrico	-	rel. Consigliere	-
Dott. RUBINO Lina	-	Consigliere	-
Dott. VINCENTI Enzo	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3201/2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato
S. M.;

- ricorrente -

contro

L.F., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato N.P.;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1053/2016 della CORTE D'APPELLO di TORINO,
depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

C.G. nella qualità di affittuario, legale rappresentante dell'azienda Hotel Imperial, propose innanzi al Tribunale di Torino opposizione al decreto ingiuntivo emesso per l'importo di Euro 9.634,27 oltre interessi in favore di ENI s.p.a. Divisione Gas & Power per fatture rimaste insolute deducendo, fra l'altro, che si trattava di debiti anteriori al contratto di affitto. Il Tribunale adito rigettò l'opposizione. Avverso detta sentenza propose appello il C. nella qualità indicata. Con sentenza in data 22 giugno 2016 la Corte d'appello di Torino rigettò l'appello.

Osservò la corte territoriale che il Tribunale aveva fatto applicazione dell'art. 2558 c.c. e non dell'art. 2560, e che il contratto di somministrazione di gas, per il quale l'art. 2558 in quanto contratto d'impresa prevedeva l'automatico subentro del cessionario dell'azienda, non era escluso dalla cessione, come previsto dall'art. 11 del contratto di affitto di azienda. Aggiunse che il contratto di somministrazione, quale contratto di durata, non era stato interamente eseguito, nè era stata fatta disdetta, e che l'art. 2560, comma 2, trova applicazione in relazione ai debiti in sè considerati e non quando si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato.

Ha proposto ricorso per cassazione C.G. nella qualità di affittuario legale rappresentante dell'azienda Hotel Imperial sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l'unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2558 e 1406 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, dovendosi leggere l'art. 2558, in combinato disposto con l'art. 1406, la successione nei contratti stipulati dal dante causa

opera solo quando le prestazioni non siano state ancora interamente eseguite da nessuna delle parti e che nei contratti di durata come la somministrazione la cessione non si estende alle prestazioni già realizzate. Aggiunge che il C. non aveva mai intrattenuto alcun rapporto commerciale con ENI s.p.a. Divisione Gas & Power, sicchè si trattava di rapporto non più attivo, per il quale non era necessario effettuare la disdetta, e del quale restavano solo debiti.

Il motivo è manifestamente infondato. Il regime fissato dall'art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti relativi all'azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l'acquirente dell'azienda allorchè essi risultino dai libri contabili obbligatori, è destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sè soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c.; in tal caso, la responsabilità si inserirà nell'ambito della più generale sorte del contratto (Cass. 16 giugno 2004, n. 11318; 20 luglio 1991, n. 8121; 8 maggio 1981, n. 3027; conforme da ultimo Cass. 7 febbraio 2013, n. 2961). Il carattere non definito della posizione contrattuale deriva nel caso di specie dalla natura di contratto ad esecuzione continuata e periodica del contratto di somministrazione, che si caratterizza sul piano del tipo contrattuale come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione e nel quale la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato.

Per il resto la censura muove da un presupposto di fatto (la non persistenza del rapporto contrattuale di somministrazione al momento dell'affitto) non accertato dal giudice di merito, e comunque contrastante con l'accertamento nella decisione impugnata del subentro nel contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 11 del contratto di affitto di azienda. Lo scrutinio del motivo imporrebbe pertanto un'indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità, se non nei termini della denuncia di vizio motivazionale, nella specie non proposta.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2018